



CITTÀ DI _____ CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA SINDACALE AMBIENTE

**N. 21 - REG. GEN. N. 97
DEL 03-07-2020**

OGGETTO:	Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo della zanzara tigre (Aedes albopictus) e Revoca Ordinanza Sindacale n.19 Reg. Gen. n. 84 del 22/06/2020.
-----------------	---

IL SINDACO

Daniela Ballico

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

Considerato di stabilire che l'efficacia temporale del presente provvedimento ha effetto immediato dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata divulgazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alle popolazioni presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda ASL competente per territorio e l'Istituto Zoo Profilattico, volta ad informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Lazio;

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 19 Reg.Gen.n.84 del 22/06/2020, nella quale per mero errore materiale veniva trascritto nell'intestazione della medesima il nominativo del Dirigente Tecnico anziché del Sindaco Ballico Daniela;

ritenuto, pertanto, con la presente revocare il suddetto atto;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n.1265;

Vista la l.r. 4 maggio 1982, n.19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DISPONE

Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio e il 31 ottobre di ogni anno

1.A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità o uso di aree o spazi esterni (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree dei centri commerciali, gestori di impianti sportivi, gestori di multisale cinematografiche ecc.), è fatto obbligo di:

1.evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2.procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;

3.trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ed in tutti gli altri spazi di raccolta (quali ad esempio cortili, parcheggi ecc.), ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. Il trattamento può essere eseguito direttamente, da parte degli stessi proprietari o utilizzatori di spazi, o avvalendosi di imprese di disinfestazione. Dovrà essere conservata documentazione attestante l'avvenuto trattamento. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere applicato dopo ogni pioggia;

4.tenere sgombre tutte le aree già indicate ai commi precedenti da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5.mantenere in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua.

2.Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, fossi, aree incolte e aree dimesse, è fatto obbligo di:

mantenere le aree libere da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, un rifugio per gli insetti adulti, o che possa favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;

3.A tutti i conduttori di orti, è fatto obbligo di:

1.eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

2.sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3.chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

4.Ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno a qualsiasi titolo l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, è fatto obbligo di:

adottare tutti i provvedimenti e/o accorgimenti necessari per evitare il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso al fine di impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia,

assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

5. Ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per l'esercizio di attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché a coloro i quali detengono a qualsiasi titolo copertoni, è fatto obbligo di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi,

2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

6. Ai gestori/responsabili di qualsiasi cantiere, è fatto obbligo di:

• **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

• **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua,

• **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte d'acque meteoriche.

7. Ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano, è fatto obbligo di:

• **adottare** tutte le misure necessarie ad evitare il formarsi di focolai larvali;

• **rimuovere** tutti i sottovasi; in alternativa dovranno essere riempiti di sabbia;

• **provvedere** in modo tale che, nei vasi con fiori freschi siano introdotti prodotti e/o materiali idonei ad evitare lo sviluppo larvale mentre i vasi inutilizzati o con fiori secchi siano riempiti di sabbia se posti all'aperto;

DISPONE

Altresì, la revoca della precedente ordinanza n. 19 Reg. Gen. n. 84 del 22/06/2020 per le motivazioni sopra indicate;

AVVERTE

Le eventuali inadempienze, salvo il fatto costituisca reato, saranno sanzionate nella misura non inferiore ad € 50,00 e non superiore ad € 500,00. La sanzione sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente di sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta. Alla sanzione pecuniaria conseguirà l'obbligo della rimozione degli impianti/strutture/materiali inadeguati o l'obbligo di eseguire i trattamenti.

DISPONE ALTRESI'

Che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, avvalendosi del supporto dei competenti Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestiti e nel riscontro della documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente Ordinanza.

1.che l'effettuazione dei trattamenti previsti nella presente ordinanza, deve essere dimostrata esibendo agli incaricati della vigilanza almeno una delle seguenti documentazioni:

1.gli scontrini d'acquisto del prodotto o i contenitori di esso;

2.le fatture dei trattamenti o le dichiarazioni dell'impresa che ha effettuato i trattamenti;

3.le autocertificazioni delle azioni, effettuate da parte del soggetto incaricato di eseguire i trattamenti, raccolte in apposita scheda.

In caso di indisponibilità al momento del controllo di tale documentazione, la stessa dovrà pervenire all'organo vigilante che ha eseguito l'accertamento, entro cinque giorni dallo stesso. E' consentita inoltre la produzione di ogni idoneo documento attestante l'effettuazione dei trattamenti.

2.che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo, sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on- line della Città di Ciampino e reso noto alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate tramite pubblici avvisi (affissione di manifesti) oltre al sito del Comune di Ciampino – sezione: Ambiente (www.comune.ciampino.roma.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo del Lazio sez. Roma nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti dei destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi (nel caso che l'attività di disinfezione sia svolta dal Comune).

Che la presente Ordinanza sia trasmessa tramite PEC, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:

Alla ASL Roma H – Dipartimento di Prevenzione	PEC: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it
Al Comando di Polizia Municipale	SEDE
All'Ufficio Ambiente	SEDE
Al Ufficio URP	SEDE
Alla Tenenza dei Carabinieri di Ciampino	Viale Kennedy - Ciampino (Rm) frm30269@pec.carabinieri.it
Al Commissariato di P.S.	Piazza don Sturzo - Marino (Rm) comm.marino.rm@pecps.poliziadistato
Stazione Carabinieri Forestale Rocca di Papa	frm43070@pec.carabinieri.it
Ferrovie dello Stato italiane SpA	segreteriaadfs@pec.fsitaliane.it
AEROPORTI DI ROMA	aeroportidiromaspa@pec.adr.it

L'ESTENSORE

F.to CONSOLE CONSOLE

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to ROBERTO DEL DUCA

IL SINDACO

F.to Daniela Ballico

Publicata on line sul sito istituzionale, il 03-07-2020

Copia atto uso amministrativo

